



# Marche agricole

Confagricoltura Unione Provinciale Agricoltori - Ancona

Notiziario mensile per gli agricoltori marchigiani

Anno LX - n.11 - Ancona Novembre 2014

## Agrinsieme delle Marche vola a Bruxelles

Giovedì 30 ottobre una delegazione marchigiana di Agrinsieme, ha incontrato, a Bruxelles, in Commissione europea, il responsabile della direzione generale agricoltura Gianfranco Colleluori per approfondire il documento del Consiglio regionale delle Marche con cui è stato approvato il Piano Sviluppo Rurale 2014-2020 regionale. Attualmente il nuovo Piano di Sviluppo Rurale delle Marche è in fase di valutazione proprio dalla Commissione europea per verificarne la coerenza con i regolamenti comunitari e l'effettiva rispondenza alle esigenze del territorio regionale marchigiano. Con il nuovo PSR, una volta approvato, gli agricoltori delle Marche potranno beneficiare, per la prossima programmazione, di contributi pari a circa 540 milioni di euro per effettuare investimenti volti alla competitività ed alla tutela dell'ambiente. All'incontro di Bruxelles, dove era presente il nostro Presidente Regionale di

Confagricoltura Gianni Manzotti nella delegazione di Agrinsieme guidata dal coordinatore Nevio Lavagnoli, sono stati approfonditi i problemi delle politiche agricole e del Psr, i punti fortemente voluti da Agrinsieme Marche che ancora non trovano riscontro sul documento, fin qui elaborato, in particolare la semplificazione, le priorità ai giovani e per le aree interne. E' stata una riunione molto proficua ed estremamente positiva anche per il clima, che si è instaurato durante l'incontro, di amicizia e simpatia. E' la prima volta che una organizzazione va a Bruxelles, in Commissione europea, per approfondire i contenuti del Piano di Sviluppo Rurale in via ufficiale. Ma missione a Bruxelles oltre che a rafforzare l'intesa tra i rappresentanti di Agrinsieme, allo stesso tempo è un segnale politico nei confronti del governo regionale.

AA

### SOMMARIO

#### APERTURA

- *Agrinsieme delle Marche  
vola a Bruxelles* pag. 1

#### LAVORO

- *Incentivi per l'assunzione  
di giovani in agricoltura* pag. 2,3  
- *Rinnovato il CCNL* pag. 3  
- *Tabella salariale* pag. 4

- *SUINMARCHE O.P. (inserto)* pag. 5,8

#### LAVORO

- *Lavoro nero  
nuove sanzioni* pag. 9  
- *Coltura diversificante* pag. 10,11

#### VARIE

- *Veicoli in comodato* pag. 12

[www.anconaconfagricoltura.it](http://www.anconaconfagricoltura.it)  
[www.confagricoltura.it](http://www.confagricoltura.it)



#### Dir. Resp. Alessandro Alessandrini

- Viale Trieste, 24 - Jesi
- *Ideazione grafica e impaginazione:*  
Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- *Stampa:*  
Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Notiziario edito dall'U.P.A. di Ancona
- Poste Italiane S.p.A.  
Spedizione in abbonamento postale  
-70% - Aut. GIPA/C/AN/03/2013
- Aut. Trib. Ancona n° 37/1949-1952
- Registro Nazionale della Stampa  
n. p. 8351

# Incentivi per l'assunzione di giovani in agricoltura

**Circolare INPS: istruzioni operative per la presentazione dell'istanza**

Come noto la legge 11/08/2014, n.116 che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 91/2014 (c.d. decreto #Campolibero) ha previsto, tra l'altro, uno specifico incentivo per l'assunzione di giovani lavoratori agricoli (dai 18 ai 35 anni) con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata triennale e con garanzia occupazionale minima di 102 giornate lavorative annue. L'accesso all'incentivo - pari ad un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 mesi - è subordinato, come si ricorderà, alla presentare di apposita domanda all'INPS.

Si comunica, pertanto, che la circolare INPS n.137 del 5 novembre u.s. fornisce istruzioni in merito alle modalità ed ai tempi di presentazione della istanza di ammissione al beneficio.

**Per accedere all'incentivo è necessario inoltrare apposita istanza a partire dal giorno 10**

**novembre 2014.**

**La domanda di ammissione al beneficio potrà essere inviata esclusivamente in via telematica** accedendo al modello di comunicazione "GIOV/AGR (D.L. 91/2014)" disponibile all'interno del "Cassetto previdenziale aziende agricole" nella sezione "Comunicazioni bidirezionale - Invio Comunicazione".

Alle aziende ammesse al beneficio sarà attribuito il codice di autorizzazione "A3" (consultabile nella sezione "Dati Azienda" del Cassetto previdenziale Aziende agricole).

Vale la pena di ricordare in proposito che **l'ammissione al beneficio avviene sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti del plafond di risorse stanziato dal Governo.** Gli incentivi infatti sono finanziati da un apposito fondo del Ministero delle politiche agricole, con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 9 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Nulla dice la circolare sulle concrete modalità di fruizione del beneficio - che, come si ricorderà, deve avvenire, secondo la norma citata, mediante compensazione dei contributi previdenziali ed assistenziali - da parte dei datori di lavoro agricolo ammessi allo stesso. L'INPS si riserva infatti di fornire apposite istruzioni in proposito attraverso un successivo messaggio.

La circolare si sofferma invece - pur in maniera non esaustiva - su alcune delle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento dell'incentivo:

- **le assunzioni incentivate sono quelle effettuate nel periodo compreso tra il primo Luglio 2014 e il trenta Giugno 2015;**
- per "giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni" devono intendersi coloro che, al momento dell'assunzione, abbiano compiuto diciotto anni e non abbiano ancora compiuto trentacinque anni;
- deve considerarsi soggetto "privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi" anche l'operaio agricolo a tempo determinato (OTD) che, pur avendo prestatato attività lavorativa nel semestre precedente l'assunzione, ha lavorato per un numero di giornate inferiore a 100 nei 12 mesi antecedenti l'assunzione;
- il beneficio spetta **anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato** (instaurato prima del primo luglio 2014) purché sia soddisfatto il



requisito oggettivo dell'incremento occupazionale netto;

- **l'incentivo è cumulabile** con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente (es. zone svantaggiate e montane);

- la base di computo della forza aziendale per **la valutazione dell'incremento occupazionale netto - calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione** - comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro occasionale accessorio (voucher). Rientrano nel computo anche i

lavoratori "somministrati" e quelli sostituiti (ma non i sostituti).

La circolare INPS non si sofferma sui requisiti per il riconoscimento del beneficio in caso di assunzione di un giovane a tempo determinato.

Si ricorda, al riguardo, che il relativo contratto di lavoro - redatto in forma scritta - deve avere durata almeno triennale e deve garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno.

In particolare la circolare dell'Istituto non chiarisce quali siano gli effetti di questo contratto di lavoro (a termine, ma di durata triennale) sulle prestazioni temporanee, ed in particolare sulla disoccupazione agricola.

È una questione dirimente, la cui soluzione è essenziale per la concreta

attuazione della norma.

A nostro avviso, trattandosi comunque di un operaio a tempo determinato, il lavoratore assunto con contratto a termine di durata triennale che svolga almeno 102 giornate per ciascun anno, conserva il diritto al trattamento di disoccupazione agricola per le giornate non lavorate secondo le ordinarie regole.

Sul punto è però necessario un chiarimento ufficiale da parte dell'Istituto, che abbiamo già richiesto.

Nel rinviare ad un'attenta lettura della circolare INPS, disponibile presso gli Uffici dell'Unione provinciale Agricoltori di Ancona

## Rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro operai agricoli e florovivaisti

Il 22 ottobre u.s. dopo circa 20 ore di serrata trattativa, è stato sottoscritto presso la sede di Confagricoltura il Verbale di Accordo per il rinnovo del CCNL operai agricoli e florovivaisti per il quadriennio 2014-2017.

Qui di seguito una sintesi del nuovo accordo:

- **aumento retributivo:** è stato concordato un aumento retributivo del 3,9 per cento ripartito in due tranche, la prima del 2,1 per cento con decorrenza 1° novembre 2014 e la seconda dell'1,8 per cento con decorrenza 1° maggio 2015; si sottolinea che l'aumento non è retroattivo, né è stata riconosciuta alcuna una tantum per i periodi di carenza;

- **assetti contrattuali:** sono stati confermati i precedenti assetti della contrattazione collettiva agricola, caratterizzati da un'ampia autonomia negoziale del secondo livello di contrattazione

(provinciale). Questo sistema infatti garantisce una migliore rispondenza della disciplina negoziale alle peculiari esigenze delle aziende agricole e dei lavoratori dei diversi territori;

- **orario di lavoro:** è stata estesa la possibilità di utilizzare l'orario modulare o multi periodale, ossia quella forma di orario flessibile che consente in certi periodi dell'anno di superare l'orario ordinario senza corresponsione di maggiorazioni. Il tetto annuo delle ore utilizzabili è stato elevato da 75 a 85;

- **straordinario:** è stata ampliata la possibilità di ricorrere al lavoro straordinario, attraverso l'elevazione dei limiti giornalieri (da 2 a 3 ore), settimanali (da 12 a 18 ore) e annuali (da 250 a 300 ore);

- **premio di produzione:** sono state definite linee guida per favorire l'erogazione a livello territoriale di elementi retributivi

legati all'aumento della produttività, dell'efficienza, della qualità del lavoro. Si tratta di un importante strumento per modernizzare l'organizzazione del lavoro e, al contempo, per incentivare i prestatori di lavoro;

- **rappresentanza:** le parti si sono impegnate a definire i criteri di rappresentatività delle organizzazioni sindacali abilitate a stipulare i contratti collettivi.

Merita di essere sottolineato, infine, che sono state respinte alcune richieste pressanti da parte dei sindacati, contenute nella piattaforma, riguardanti argomenti che avrebbero potuto incidere negativamente sull'attività imprenditoriale, quali quelle relative all'obbligo di riassunzione, alla limitazione dei contratti di appalto, all'ampliamento delle assemblee sindacali in azienda, alla revisione del periodo di comporta.





## TABELLE SALARIALI IN VIGORE DAL 1° NOVEMBRE 2014

a seguito al rinnovo del Contratto nazionale di lavoro degli Operai Agricoli e Florovivaisti del 22/10/2014

### OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI ANCONA

#### Retribuzione Mensile O.T.I.

AREA	LIVELLO	Retr. Mensile OTI al 01/06/2013 €.	Aumento al 01/11/14 del 2,1% €.	TOT. al 01/11/14 €.	PAGA ORARIA al 01/11/14 €.	Aumento al 01/05/15 del 1,8% €.	TOT. al 01/05/15 €.	PAGA ORARIA al 01/05/15 €.	SCATTI biennali quota mensile €.
1*	1* Ex Spec.Super	1.529,315	32,116	1.561,431	9,239	27,528	1.588,958	9,402	12,780
	2* Ex Specializzato	1.461,473	30,691	1.492,164	8,829	26,307	1.518,470	8,985	12,500
2*	3* Ex Qual.Super	1.408,976	29,588	1.438,564	8,512	25,362	1.463,926	8,662	11,930
	4* Ex Qualificato	1.343,316	28,210	1.371,526	8,116	24,180	1.395,705	8,259	11,360
3*	5* A Ex comune	1.279,038	26,860	1.305,898	7,727	23,023	1.328,920	7,863	9,890
	5* Ex comune	1.213,761	25,489	1.239,250	7,333	21,848	1.261,098	7,462	9,890
	6*	1.084,066	22,765	1.106,831	6,540	19,513	1.126,345	6,665	9,890

#### Retribuzione oraria O.T.I.

AREA	LIVELLO	Retr. oraria OTI al 01/06/2013 €.	Aumento al 01/11/14 del 2,1% €.	TOT. al 01/11/14 €.	Aumento al 01/05/15 del 1,8% €.	TOT. al 01/05/15 €.
1*	1* Ex Spec.Super	9,049	0,190	9,239	0,163	9,402
	2* Ex Specializzato	8,648	0,182	8,830	0,156	8,985
2*	3* Ex Qual.Super	8,337	0,175	8,512	0,150	8,662
	4* Ex Qualificato	7,949	0,167	8,116	0,143	8,259
3*	5* A Ex comune	7,568	0,159	7,727	0,136	7,863
	5* Ex comune	7,182	0,151	7,333	0,129	7,462
	6*	6,415	0,135	6,550	0,115	6,665

#### Retribuzione oraria O.T.D.

AREA	LIVELLO	Retr. oraria OTD al 01/06/2013 €.	Aumento al 01/11/14 del 2,1% €.	Terzo Elemento 30,44%	TOT. al 01/11/14 €.	Aumento al 01/05/15 del 1,8% €.	Terzo Elemento 30,44%	TOT. al 01/05/15 €.
1*	1* Ex Spec.Super	9,049	0,190	2,812	12,051	0,163	0,050	12,264
	2* Ex Specializzato	8,648	0,182	2,688	11,517	0,156	0,047	11,720
2*	3* Ex Qual.Super	8,337	0,175	2,591	11,109	0,150	0,046	11,299
	4* Ex Qualificato	7,949	0,167	2,470	10,586	0,143	0,044	10,773
3*	5* A Ex comune	7,568	0,159	2,352	10,079	0,136	0,041	10,257
	5* Ex comune	7,182	0,151	2,232	9,565	0,129	0,039	9,734
	6*	6,415	0,135	1,994	8,543	0,115	0,035	8,694

Elaborazione Confagricoltura - Unione Provinciale Agricoltori di Ancona

### OPERAI FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI ANCONA

#### Retribuzione Mensile O.T.I.

AREA	LIVELLO	Retr. Mensile OTI al 01/06/2013 €.	Aumento al 01/11/14 del 2,1% €.	TOT. al 01/11/14 €.	PAGA ORARIA al 01/11/14 €.	Aumento al 01/05/15 del 1,8% €.	TOT. al 01/05/15 €.	PAGA ORARIA al 01/05/15 €.	SCATTI biennali quota mensile €.
1*	1* Ex Spec.Super	1.545,178	32,449	1.577,627	9,335	27,813	1.605,440	9,500	12,780
	2* Ex Specializzato	1.476,444	31,005	1.507,449	8,920	26,576	1.534,025	9,077	12,500
2*	3* Ex Qual.Super	1.424,063	29,905	1.453,968	8,603	25,633	1.479,601	8,755	11,930
	4* Ex Qualificato	1.357,013	28,497	1.385,510	8,198	24,426	1.409,937	8,343	11,360
3*	5* A Ex comune	1.279,037	26,860	1.305,897	7,727	23,023	1.328,919	7,863	9,890
	5* Ex comune	1.224,896	25,723	1.250,619	7,400	22,048	1.272,667	7,531	9,890

#### Retribuzione oraria O.T.I.

AREA	LIVELLO	Retr. oraria OTI al 01/06/2013 €.	Aumento al 01/11/14 del 2,1% €.	TOT. al 01/11/14 €.	Aumento al 01/05/15 del 1,8% €.	TOT. al 01/05/15 €.
1*	1* Ex Spec.Super	9,143	0,192	9,335	0,165	9,500
	2* Ex Specializzato	8,736	0,183	8,919	0,157	9,077
2*	3* Ex Qual.Super	8,426	0,177	8,603	0,152	8,755
	4* Ex Qualificato	8,030	0,169	8,199	0,145	8,343
3*	5* A Ex comune	7,568	0,159	7,727	0,136	7,863
	5* Ex comune	7,248	0,152	7,400	0,130	7,531

#### Retribuzione oraria O.T.D.

AREA	LIVELLO	Retr. oraria OTD al 01/06/2013 €.	Aumento al 01/11/14 del 2,1% €.	Terzo Elemento 30,44%	TOT. al 01/11/14 €.	Aumento al 01/05/15 del 1,8% €.	Terzo Elemento 30,44%	TOT. al 01/05/15 €.
1*	1* Ex Spec.Super	9,143	0,192	2,842	12,177	0,165	0,050	12,391
	2* Ex Specializzato	8,736	0,183	2,715	11,635	0,157	0,048	11,840
2*	3* Ex Qual.Super	8,426	0,177	2,619	11,222	0,152	0,046	11,420
	4* Ex Qualificato	8,030	0,169	2,496	10,694	0,145	0,044	10,883
3*	5* A Ex comune	7,568	0,159	2,352	10,079	0,136	0,041	10,257
	5* Ex comune	7,248	0,152	2,253	9,653	0,130	0,040	9,823

Elaborazione Confagricoltura - Unione Provinciale Agricoltori di Ancona



### SUINO PESANTE ITALIANO: GENETICA E ALIMENTAZIONE

L'importazione di suini vivi dal resto d'Europa ha avuto un trend in crescita costante negli ultimi anni. Anche se gli ultimissimi dati sulle importazioni di scrofe sembrano far intendere un rallentamento del fenomeno, sicuramente le tipologie genetiche provenienti dal Nord Europa hanno ormai una rilevante importanza nel panorama degli allevamenti suinicoli italiani.

La Danimarca è la nazione che ci fornisce il maggior numero di riproduttori, anche se non è l'unica fonte di genetica nordeuropea e recentemente la Commissione dell'Unione Europea ha autorizzato l'importazione di suini vivi, sia per allevamento che per riproduzione dagli Usa.

Al di là dei numeri relativi ai capi di riproduttori importati è evidente l'ormai grande presenza di "genetica nordeuropea" nei nostri allevamenti. Avere una genetica diversa significa avere delle produzioni diverse e, quindi, l'alimentazione ottimale sarà diversa. Intendiamoci, produzione diversa non significa necessariamente peggiore, anzi la selezione genetica la si fa perché dovrebbe portare vantaggi.

In particolare, dal punto di vista dell'allevatore i vantaggi possono essere sensibili se le nuove tipologie genetiche portano ad avere in allevamento suini che danno carcasse con più importanza dei tagli magri.

#### Depositare grasso costa di più

Avere più carne «magra» può significare avere una copertura adiposa insufficiente e un tenore in

grasso di mazzatura non idonei per un buon prosciutto come lo intendono i buongustai della cucina italiana.

Però è fuor di dubbio che chi alleva suini con masse muscolari importanti e minori tenori in grasso della carne avrà dei vantaggi in termini di costi alimentari.

Questi costi sono dovuti al fatto che la deposizione di grasso rispetto al muscolo richiede una quantità di energia decisamente maggiore. Pensiamo che ogni grammo di grasso ha un contenuto di energia che supera i 39 kj mentre quello di un grammo di proteina è di circa 24 kj, ma ciò che più incide è il fatto che quando si deposita un grammo di proteina muscolare più di tre grammi d'acqua si legano a questa nella formazione del tessuto magro muscolare. Questo non accade per la formazione del tessuto adiposo: il grasso non si lega all'acqua.

Si intuisce facilmente che per avere il medesimo incremento di peso depositando tessuto adiposo, rispetto a quello muscolare, la spesa energetica sarà decisamente più elevata. Quindi la spesa per l'alimentazione sarà maggiore in quanto per fornire più energia ai nostri animali dobbiamo alimentarli di più. E dovremo farlo in modo razionale considerando la composizione dell'incremento corporeo ai vari pesi, cioè considerare i rapporti tra velocità di crescita di parte dell'organismo e velocità di crescita dell'intero animale.

Questi rapporti tra le velocità di crescita dei singoli tessuti (grasso, muscolo magro, tessuto osseo) rispetto alla crescita complessiva dell'animale sono definiti coefficienti allometrici. Essi sono maggiori di 1 per il grasso e minori di 1 per acqua, proteine (muscolo magro) e minerali (ossa). Ciò sta a significare che con la crescita dell'animale il contenuto percentuale di grasso del corpo del suino sarà sempre maggiore mentre quello di proteine, quindi di muscolo,

diminuirà.

Questo non è identico per tutti gli animali, vi sono differenze per tipo genetico e per genere sessuale. I tipi genetici più magri hanno un coefficiente allometrico per il muscolo che può anche essere maggiore di 1 per determinati intervalli di peso. Se depositare grasso costa di più capiamo perché le genetiche che spingono di più sulla crescita muscolare avranno una resa alimentare migliore, quindi miglior economicità.

#### Genotipi tradizionali e nuovi

A fronte di rese alimentari che, solitamente, sono elevatissime i «nuovi» genotipi hanno spesso una resa alla macellazione inferiore. Lo spessore del grasso di copertura è solitamente maggiore nei suini «tradizionali».

Riassumendo le principali differenze che possiamo rilevare tra le caratteristiche delle carcasse ottenibili da una genetica che possiamo definire "tradizionale" (o "nazionale") ed una introdotta più recentemente nei nostri allevamenti potremmo rifarci a qualche dato che si ritrova nella bibliografia del settore.

A parità di peso della carcassa le cosce da genetica tradizionale evidenziano spesso un peso leggermente maggiore rispetto a quelle da nuovi ibridi commerciali più magri ma, poi, questa differenza si annulla dopo la rifilatura, a riprova della maggior presenza di grasso di copertura sulle prime.

Questi ibridi presentano, normalmente, maggior contenuto di acqua e minore di grasso nella carcassa, cosa che giustifica le ottime rese alimentari di questi animali. Inoltre, sempre gli ibridi presentano un grasso con un rapporto acidi grassi insaturi/saturi più elevato a conferma che, generalmente, i suini di tipo più magro depositano un grasso tendenzialmente più insaturo.

I suini della genetica tradizionale ancora mantengono qualità della carcassa e, soprattutto, dei prosciutti insuperate, ma le prestazioni zootecniche dei nuovi ibridi impongono una grande attenzione verso questi ultimi, magari andando a ricercare nella loro futura selezione genetica un miglioramento dei parametri relativi alla qualità dei grassi depositati.

### L'alimentazione delle linee genetiche

Le tecniche alimentari da adottare con suini ibridi ad elevata crescita muscolare devono considerare che avremo in allevamento tipi genetici che consentono maggiori depositi proteici. Dovremo differenziarci dalle restrizioni tipiche, adottate con le tradizionali linee varietali da sempre utilizzate, per la produzione del suino pesante italiano da prosciutto.

Dal punto di vista qualitativo, le diete dovranno avere un rapporto proteina/energia maggiore rispetto a quelle che destineremo ai suini pesanti da genetica tradizionale ed il vantaggio sarà una resa alimentare migliore.

Considerando le situazioni reali di molti allevamenti italiani dovremo, però, fare molta attenzione a non esagerare con gli apporti azotati, in quanto oggi giorno in molti allevamenti i tenori proteici delle diete sono troppo elevati.

Probabilmente, nella maggior parte degli allevamenti, volendo passare a genetiche più spinte non dovremo differenziarci molto, in riferimento al rapporto proteina/energia, dalle formulazioni già attuate.

Particolare attenzione andrà riposta sui livelli di lisina e, a seguire, degli altri aminoacidi essenziali.

I mangimi dovrebbero avere un contenuto in energia metabolizzabile di circa 13,2 MJ/kg, sempre sul tale quale. In conclusione, va sempre tenuto in considerazione che l'aumento della percentuale di carne

magra nelle carcasse ha degli indubbi vantaggi relativamente agli indici di conversione alimentare.

Però, per la produzione dei prosciutti, non è possibile andare in modo indiscriminato verso carni più «magre». La percentuale dei prosciutti che raggiunge la possibilità di avere il marchio Dop tende a diminuire all'aumentare del contenuto di carne magra.

### Qualità dei Prosciutti tra tagli magri e grasso

Per garantire la qualità del prosciutto crudo è indispensabile macellare suini a pesi vivi elevati e ad una maturità della carne adeguata allo scopo di raggiungere i giusti rapporti tra le componenti magre e grasse.

Come ben sanno gli allevatori italiani dei circuiti di produzione a Denominazione di Origine Protetta, è necessario non spingere al massimo i ritmi di crescita affinché si raggiungano pesi vivi adeguati nei tempi e modi richiesti, come specificato nei disciplinari di produzione dei maggiori consorzi di produzione dei prosciutti.

Negli ultimi anni, oltre all'introduzione di nuovi ibridi commerciali, anche il continuo miglioramento genetico delle linee tradizionali, ha determinato un cambiamento qualitativo delle carcasse orientato verso una maggiore percentuale di tagli magri e un minor tenore in grasso.

L'aumento della percentuale di carne magra nelle carcasse ha degli indubbi vantaggi relativamente agli indici di conversione alimentare. Per la produzione dei prosciutti e dei salumi, però, dobbiamo fare attenzione allo spostamento produttivo verso carni molto magre in quanto, in termini complessivi, si potrebbe rischiare un peggioramento delle caratteristiche qualitative dei prodotti.

La percentuale dei prosciutti che può avere il marchio Dop diminuisce all'aumentare del contenuto di carne

magra.

Infatti, la qualità delle carcasse e delle cosce alla macellazione è regolamentata dai disciplinari dei consorzi di produzione dei prosciutti Dop che stabiliscono una serie di requisiti tecnico-qualitativi da rispettare anche in allevamento.

Per avere i requisiti richiesti dai maggiori consorzi le cosce da prosciutto devono provenire da suini che garantiranno un peso alla macellazione di 160 kg ai 9 mesi d'età ed una copertura adiposa della coscia di almeno 15 mm di spessore, ma con un ottimo compreso tra 20 e 30 mm in funzione del peso. Oggi i suini più richiesti hanno un peso alla macellazione che supera i 170 kg e saranno questi a spuntare il miglior prezzo.

### In Italia non solo genotipi tradizionali

La suinicoltura italiana tradizionale è sempre stata legata alle razze Large White, Landrace e Duroc, selezionate per le nostre produzioni tipiche, tant'è che da tempo abbiamo le Large White e Landrace Italiane e dal 2008 il Duroc Italiano. Però è da diversi anni che queste razze ed i loro incroci sono stati affiancati da genotipi di recente sviluppo che spesso hanno origini dai paesi del Nord Europa.

Questi ibridi commerciali sono caratterizzati da carcasse magre e prestazioni di crescita decisamente elevate, spesso maggiori rispetto a quelle dei nostri genotipi «tradizionali», anche se questi ultimi hanno avuto evoluzioni con la selezione genetica degli ultimi anni.

Comunque queste evoluzioni hanno portato a carcasse contenenti lipidi diversi, più ricchi di acidi grassi insaturi e, quindi, più soggetti ad irrancidimento ossidativo. Quando questi composti, in particolare, l'acido linoleico sono presenti a livelli eccessivi avremo cosce meno adatte a lunghe stagionature.

Tant'è che i maggiori consorzi di



produzione dei prosciutti Dop hanno fissato dei limiti per il contenuto di acido linoleico (massimo il 15% del grasso di copertura del prosciutto) e per il «numero di Iodio» che non deve superare 70. Quest'ultimo parametro ci indica la facilità di ossidarsi dei grassi o, più esattamente, il grado di insaturazione degli stessi.

Nella bibliografia internazionale si trovano lavori che riportano che carcasse derivanti da tipi genetici molto "magri" superano più facilmente questi limiti. Tra l'altro cosce con elevate percentuali di carne magra tendono ad assorbire troppo sale.

Attualmente i soggetti più idonei per le lavorazioni a Dop sono individuati nella classe di peso vivo tra i 156 ed i 176 kg e con una percentuale di carne magra, stimata con FOM, tra il 45 ed il 50% (classe R della griglia Europ di carnosità).

### L'ALIMENTAZIONE NELLA CRESCITA DEI SUINETTI

Lo svezzamento, ovvero la fine della lattazione per la scrofa, rappresenta il momento cruciale e la fase più critica dell'intero ciclo di produzione in un allevamento suinicolo, a causa del cambiamento di alimentazione da liquida a solida e per l'assetto degli enzimi digestivi non ancora completo.

Scelte sbagliate, quali mangimi poco digeribili e materie prime di bassa qualità, possono predisporre gli animali a patologie intestinali che provocano molto facilmente mortalità dei soggetti.

In zone dove l'allevamento suino è avanzato e all'avanguardia (in Italia le regioni del Nord e Centro, in Europa principalmente i Paesi Bassi) lo svezzamento è praticato a ventuno giorni con un mangime specifico preparato con tecnologia avanzata, in termini di forma fisica (mangime a granulo piccolo con un diametro di 2 mm), materie prime molto digeribili (granelle di cereali trattate

termicamente, prodotti lattiero - caseari) e additivi specifici (pro- e pre-biotici, acidificanti, enzimi).

### Additivi naturali

Per quanto riguarda gli additivi, da gennaio 2006 con la normativa europea (Regolamento n. 1831/03/CE), che vieta l'impiego degli antibiotici a scopo non terapeutico, molte sostanze naturali (additivi a residuo zero) sono state proposte allo scopo di salvaguardare la salute animale, la sicurezza per il consumatore e l'impatto ambientale.

Le tendenze per il prossimo futuro, sono dunque quelle di utilizzare formule arricchite con sostanze ad azione immuno-stimolante (ad esempio oli essenziali, probiotici e pool di acidi organici), eventualmente protette dall'attacco dei succhi gastrici mediante tecniche di microincapsulamento o di micronizzazione, cercando di limitare la quota di proteine indigeribili.

Scelte alimentari corrette al momento dello svezzamento dei suinetti porteranno a buoni risultati sia dal punto di vista produttivo (omogeneità tra gruppi, migliori accrescimenti e conversione alimentare in tutte le fasi produttive) che economico.

Infatti, l'iniziale investimento è compensato dal giusto guadagno, (possibile riduzione delle spese per farmaci e dell'incidenza di mortalità), e da una maggiore salubrità delle carni.

### Alimentazione

Innanzitutto, ricordiamoci che lo svezzamento a 4 settimane è uno svezzamento precoce, rispetto a quello che potrebbe essere uno svezzamento naturale, che avviene sempre dopo il sessantesimo giorno di lattazione.

Per il suinetto, lo svezzamento tradizionale in allevamento è sempre un evento anticipato rispetto allo sviluppo dell'apparato digerente.

Essendo ormai comune lo svezzamento a 28 o 21 giorni, è di

grande importanza l'impiego di mangimi sottoscrofa, (o prestarter), somministrati ai lattonzoli quando ancora si nutrono del latte materno.

In questa fase è indispensabile impiegare un mangime di elevata digeribilità ed appetibilità e, quindi, molto costoso, ma indispensabile per promuovere le potenzialità digestive e le capacità di ingestione degli animali in post-svezzamento. Infatti, il suinetto che avrà già conosciuto il mangime nella fase di allattamento potrà più facilmente superare il trauma dello svezzamento.

Il suinetto, nei primi 15-20 giorni di vita, è predisposto alla digestione delle proteine del latte, del lattosio e dei lipidi, mentre ha livelli bassi di enzimi quali tripsina, maltasi, saccarasi ed amilasi. L'ingestione di mangime durante l'allattamento, promuove la produzione di enzimi necessari alla digestione dell'amido e delle proteine non latte, e migliora l'acidità dello stomaco.

La somministrazione dell'alimento sottoscrofa conduce ad una maggior ingestione e a maggiori capacità digestive nella fase di post-svezzamento. Il mangime prestarter deve avere una grande appetibilità, non a caso si impiegano aromatizzanti ed edulcoranti, e contenere materie prime di ottima qualità; spesso vi si trovano materie prime che hanno subito trattamenti fisici per la sanificazione ed il miglioramento della digeribilità.

Sono mangimi molto curati anche dal punto di vista dell'integrazione con oligoelementi, vitamine e additivi specifici (probiotici, enzimi ed acidificanti).

Questo costo supplementare, che affronteremo già a metà lattazione o anche prima, ma non più tardi, sarà ripagato dalle successive migliori prestazioni produttive degli animali.

Nel primo mese di post-svezzamento, i suinetti che disponevano di mangime sottoscrofa crescono almeno 50 g al giorno in più; un peso maggiore in questa fase è destinato a

garantire suini più robusti.

Inoltre, c'è da dire che il mangime prestarter andrebbe impiegato anche nella prima settimana dopo lo svezzamento, per poi passare ad un mangime starter che avrà una minore concentrazione nutritiva e un minor costo.

In queste fasi, ovviamente, l'alimentazione deve essere sempre a volontà, facendo però attenzione a non arrivare a sprechi eccessivi. Una buona accortezza è avere sempre mangiatoie non troppo piene e mai completamente vuote.

### Nutrizione post-svezzamento

Un chilogrammo di peso in più allo svezzamento determina un incremento di peso giornaliero dei suinetti maggiore del 30% nei 20 giorni successivi e, alla fine, una settimana in meno per arrivare al peso di macellazione. Ciò significa che il giorno dello svezzamento dobbiamo avere animali vigorosi pronti ad affrontare la difficile fase successiva alla lattazione. Infatti, si passerà dal lattosio del latte all'amido dei mangimi con l'apparato digerente non ancora pronto.

Nei primi giorni, infatti, i villi intestinali tendono ad atrofizzarsi in seguito ad una carenza nutrizionale, legata all'insufficiente ingestione e alle difficoltà digestive, e, prima di tornare ai livelli di ingestione di energia che si avevano a fine lattazione dovranno passare all'incirca 15 giorni.

Questo determina condizioni favorevoli all'insorgenza di patologie enteriche, con diarree che colpiranno più facilmente i suinetti che hanno subito le maggiori carenze nutritive in quanto avranno la mucosa intestinale più danneggiata; quindi dovranno essere sempre applicate tecniche, alimentari e non, che stimolano l'ingestione.

Utilizzare i pastoncini umidi favorisce una maggior ingestione che, nella fase di svezzamento, risulta di fondamentale importanza, anche per la maggior somiglianza al latte rispetto al mangime asciutto.

Inoltre, ricordiamoci che i suinetti vengono da un'alimentazione che consisteva in una ventina di pasti al giorno, con assunzione contemporanea di acqua e nutrienti (il latte tiepido della madre).

Quindi, sarà bene fare più somministrazioni giornaliere di pastoncini umidi così da avere un mangime sempre fresco che stimolerà l'ingestione.

In box ad elevata densità è importante avere più mangiatoie, in modo che i suinetti possano mangiare in contemporanea, come accadeva con la madre, riducendo le lotte gerarchiche e, quindi, gli stress che in questa fase di crescita sono particolarmente nocivi.

Possono essere utilizzate mangiatoie mobili, da aggiungere a quelle fisse, in modo da adeguarne il numero ai box e alla quantità di animali presenti.

### Costi e materie prime

Utilizzare diete ricche di alimenti con alto valore nutritivo, ben digeribili e appetibili ha decisi vantaggi, ma considerando i costi elevati risulta opportuno distribuirli solo quando serve effettivamente.

Quindi, è opportuno impostare più fasi di svezzamento con razioni alimentari che divengono sempre meno costose.

Infatti, il mangime sottoscrofa è quello più digeribile e più appetibile ma anche il più costoso e per questo va distribuito fino alla prima settimana post-svezzamento poi seguirà una fase, con animali sopra gli 8 kg di peso, che prevede ancora l'impiego di un mangime molto ricco di alimenti proteici di qualità, con largo impiego dei derivati del latte.

In questa fase, le materie prime più impiegate rimangono sempre i cereali che dovrebbero essere macinati finemente, possibilmente fioccati, espansi, estrusi o, comunque, trattati termicamente per migliorare la digeribilità dell'amido.

Superati i 12 kg di peso, inizierà un'altra fase alimentare dello svezzamento con l'impiego di mangimi meno pregiati e sicuramente meno costosi.

Nel caso si portino i suinetti a terra a un buon peso, per esempio 30 Kg, si potrà utilizzare un ulteriore ed ultimo mangime, pensato appositamente per questa fase di sviluppo, ma che assomiglierà ancor di più ai mangimi per la prima fase di ingrasso.



Iniziativa realizzata nell'ambito della Misura 1.1.1. b) lett. c) anno 2013 PSR 2007-2013 domanda n. 10348  
Reg. CE 1698/2005

**SUINMARCHE O.P.** Soc. Coop. Agricola p.a.

Organizzazione dei produttori carni suine marchigiane Suinmarche

Via Sant'Antonio da Padova, 4/c - 60035 Jesi (AN) - Codice Fiscale e P. IVA 02068350426

Tel. 0731.56156 - Fax 0731.56186 - E-mail [info@suinmarche.com](mailto:info@suinmarche.com) - PEC [info@pec.suinmarche.com](mailto:info@pec.suinmarche.com)



# Nuove Sanzioni Amministrative in materia di Lavoro Nero (DL 145/2013 convertito nella legge 9/2014)

In base alle modifiche avvenute in fase di conversione del Decreto Legge n. 145/2013 (c.d. Destinazione Italia) nella Legge n. 9/2014, l'articolo 14, relativamente all'aumento delle sanzioni in materia di lavoro nero e di superamento della durata massima dell'orario di lavoro

settimanale e dei riposi giornaliero e settimanale, è stato completamente riscritto.

Rimane, però, l'aumento del 30% della sanzione relativa alla sospensione dell'attività lavorativa in caso di lavoro irregolare o per gravi e reiterate violazioni in materia

di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

In questo caso, la somma aggiuntiva da pagare sarà pari a 1.950 euro (prima era di 1.500 euro) e a 3.250 euro (prima era di 2.500 euro).

Violazione	Sanzione amministrativa fino al 23 dicembre 2013	Sanzione amministrativa dal 24 dic 2013 in base alla Legge n. 9/2014
<p><b>Durata massima dell'orario di lavoro</b></p> <p>divieto di superare le <b>48 ore</b> la settimana, comprese le ore di lavoro straordinario</p>	<p><b>da 100 a 750 €</b> (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento).</p> <p><b>da 400 a 1.500 €</b> (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento).</p> <p><b>da 1.000 a 5.000 €</b> e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento).</p>	<p><b>da 200 a 1.500 €</b> (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento).</p> <p><b>da 800 a 3.000 €</b> (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento).</p> <p><b>da 2.000 a 10.000 €</b> e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento).</p>
<p><b>Riposo Settimanale</b></p> <p>Obbligo di far fruire al lavoratore, ogni 7 giorni, un periodo di riposo di almeno <b>24 ore consecutive</b>. il periodo di riposo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.</p>	<p><b>da 100 a 750 €</b> (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento).</p> <p><b>da 400 a 1.500 €</b> (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento).</p> <p><b>da 1.000 a 5.000 €</b> e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento).</p>	<p><b>da 200 a 1.500 €</b> (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento).</p> <p><b>da 800 a 3.000 €</b> (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento).</p> <p><b>da 2.000 a 10.000 €</b> e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento).</p>
<p><b>Riposo giornaliero</b></p> <p>Obbligo di far fruire al lavoratore di <b>11 ore di riposo consecutivo</b> ogni 24 ore.</p>	<p><b>da 50 a 150 €</b> (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento).</p> <p><b>da 300 a 1.000 €</b> (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento).</p> <p><b>da 900 a 1.500 €</b> e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento).</p>	<p><b>da 100 a 300 €</b> (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento).</p> <p><b>da 600 a 2.000 €</b> (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento).</p> <p><b>da 1.800 a 3.000 €</b> e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento).</p>

# coltura diversificante

si fa riferimento a quella con il ciclo vegetativo più lungo

Con la prossima campagna agraria entra in vigore la nuova riforma della Pac, per cui l'agricoltore deve rispettare i tre impegni del greening, tra cui la diversificazione delle colture.

A tal proposito, il 31 ottobre 2014 è stata emanata la Circolare Agea ACIU.2014.702, una disposizione normativa molto importante, che definisce i criteri per l'individuazione della coltura ai fini della diversificazione, detta "coltura diversificante". Era molto attesa perché scioglie un quesito molto frequente tra gli agricoltori: in presenza di più colture in successione in un'annata agraria, quale coltura va considerata ai fini della diversificazione?

## Il primo impegno del greening è la diversificazione delle colture;

esso si applica solamente ai seminativi.

Questo impegno prevede la presenza di:

- **almeno due colture** nelle aziende la cui superficie a seminativo è compresa tra 10 e 30 ha, nessuna delle quali copra più del 75% della superficie a seminativo;
- **almeno tre colture** nelle aziende la cui superficie a seminativo è superiore a 30 ha, con la coltura principale che copre al massimo il 75% della superficie a seminativo e le due colture principali al massimo il 95%. Quindi la terza coltura deve coprire almeno il 5%

Sono **esentate** dalla **diversificazione**:

- le aziende a seminativo **fino a 10 ettari**;

- **le colture permanenti**: frutteti, oliveti, vigneti, pascoli e prati permanenti.

**La diversificazione è un concetto diverso dalla rotazione.** Il greening richiede la diversificazione, ovvero della presenza contemporanea di tre colture nell'azienda, non la rotazione o avvicendamento delle colture. In altre parole, l'agricoltore deve dimostrare la presenza annualmente di due/tre colture nella propria azienda, mentre non deve dimostrare l'avvicendamento delle colture nelle parcelle agricole. Le due/tre colture possono essere posizionate anche in corpi aziendali distinti e lontani.

## Le esenzioni dalla diversificazione

Gli impegni della diversificazione non si applicano nei seguenti casi:

- **i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o di piante erbacee da foraggio e/o sono tenuti a riposo, a condizione che la superficie complessiva dei seminativi non sottoposti a tali utilizzi non superi i 30 ettari;**
- **se più del 75% della superficie agricola ammissibile è costituita da prato permanente, utilizzata**

**per la produzione di piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse (es. riso) o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che la superficie complessiva dei seminativi non sottoposti a tali impieghi non sia superiore a 30 ettari;**

- **se oltre il 50% della superficie dichiarata a seminativo non è stata inserita dall'agricoltore nella propria domanda di aiuto dell'anno precedente** e quando, in esito a un raffronto delle domande d'aiuto basate sulle ortofoto ricavate dalle immagini da satellite o da aereo, i seminativi risultano coltivati nella loro totalità con una coltura diversa da quella dell'anno civile precedente.

## La definizione di coltura

Le colture si intendono diverse se appartengono a differenti generi della classificazione botanica.

Facciamo alcuni esempi:

- il grano duro e il grano tenero non sono colture diverse, in quanto appartengono entrambi al genere *Triticum*; idem per la vecchia e la fava, in quanto appartengono entrambi al genere *Vicia*;



- il grano (*genere Triticum*) e l'orzo (*genere Hordeum*) sono colture diverse in quanto appartengono a generi diversi.

Anche la terra lasciata a riposo (*set aside*) è considerata una coltura.

### Alcune eccezioni:

- ciascuna coltura appartenente a diverse specie di cucurbitacee (zucche, zucchine, meloni, cocomeri), solanacee (pomodori, melanzane, peperoni, ecc.) e brassicacee (cavoli, broccoli, colza, ecc.) è considerata una coltura;

- erba o altre piante erbacee da foraggio sono considerate una coltura;

- la coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate colture distinte anche se appartengono allo stesso genere.

Il periodo per coltura diversificante Il Reg. 639/2014 (regolamento delegato sui pagamenti diretti) precisa che, per il calcolo delle quote riferite alle diverse colture, ovvero per l'individuazione della coltura diversificante, il periodo da considerare è la parte più significativa del ciclo colturale tenendo conto delle pratiche colturali tradizionali del contesto nazionale.

Le rispettive quote delle diverse colture (2 o 3 colture) sono calcolate considerando che ogni ettaro della superficie totale a seminativi di un'azienda agricola è conteggiato una sola volta per ciascun anno di domanda. In altre parole, su una superficie in cui si pratica la policoltura, coltivando una coltura principale intercalata da una seconda coltura, la superficie si ritiene occupata esclusivamente dalla coltura principale, detta "coltura diversificante".

I paesi membri dovevano comunicare agli agricoltori il

periodo che costituisce la parte più significativa del ciclo colturale. Il decreto ministeriale sull'attuazione della Pac in Italia ha affidato questo compito ad Agea.

La Circolare Agea ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 ha stabilito che il periodo nel quale si identificano le colture presenti in azienda ai fini della diversificazione va dal 1° aprile al 9 giugno.

### La coltura diversificante

In base a quanto stabilito dalla Circolare Agea, per la ripartizione delle quote delle colture, si deve guardare al periodo "1° aprile - 9 giugno", prendendo in considerazione le colture seminate o coltivate nel detto periodo di riferimento, che rappresenta la parte più significativa del ciclo colturale, comprendendo sia le colture autunno vernine (in fase conclusiva del loro ciclo) sia quelle primaverili estive (in fase iniziale del loro ciclo).

Nel caso in cui, dal 1° aprile al 9 giugno, sulla medesima superficie vengano coltivate 2 o più colture, quale si prende come riferimento per il calcolo della diversificazione? Quella che occupa la superficie interessata per il periodo più lungo; in altre parole, la coltura che ha il ciclo vegetativo più lungo.

### Facciamo alcuni esempi:

- **loietto-mais:** la coltura diversificante è il loietto, che normalmente ha un ciclo vegetativo da ottobre a maggio e quindi più lungo del mais;

- **grano-pomodoro:** la coltura diversificante è il grano che normalmente ha un ciclo vegetativo da novembre a giugno e quindi più lungo del pomodoro;

- **triticale (insilato)-soia:** la coltura diversificante è il triticale, che

normalmente ha un ciclo vegetativo da novembre a maggio e quindi più lungo della soia.

### Alcune particolarità

Nel caso di coltivazioni in cui si praticano simultaneamente due o più colture in filari distinti, ciascuna coltura è conteggiata come distinta quando occupa almeno il 25% della superficie complessiva. La superficie coperta dalle colture distinte è calcolata dividendo la superficie coperta dalla policoltura per il numero di colture che coprono almeno il 25% della superficie, indipendentemente dalla quota effettiva di una coltura su di essa.

La superficie investita a una determinata coltura può inoltre comprendere elementi caratteristici del paesaggio.

Le aree degli elementi caratteristici del paesaggio che siano protette dalla condizionalità e/o considerate come EFA e che siano contenute nei seminativi aziendali concorrono alla determinazione della superficie ammissibile ai fini della diversificazione colturale.

Tutte le superfici seminate con miscugli di sementi, indipendentemente dalla composizione del miscuglio, si ritengono coperte da una singola coltura, opportunamente denominata "coltura mista".

*Angelo Frascarelli  
estratto da Terra e Vita  
n. 44/2014 – 8 novembre*



# VEICOLI IN COMODATO

## OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALLA MOTORIZZAZIONE

La Legge n.120/2010 ha riformato il Codice della Strada contenuto nel D.Lgs. n.285/92, introducendo il nuovo comma 4 bis all'art.94 del decreto.

La norma è rimasta in stand-by, fino a che il MIT (Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti) ha emanato la Circolare n.15513 del 10/7/2014 dando attuazione all'obbligo previsto.

### L'Obbligo

I soggetti, diversi dall'intestatario della carta di circolazione, che utilizzano ed hanno la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a trenta giorni, debbono effettuare una comunicazione alla Motorizzazione, richiedendo l'annotazione sulla carta di circolazione della variazione del possesso del mezzo.

### Soggetti obbligati

La comunicazione deve essere effettuata dall'avente causa che utilizzi per un periodo superiore a 30 giorni un veicolo di proprietà di terzi, identificato nelle figure di:

- Comodatario
- Locatario/sublocatario, in caso di locazione senza conducente (noleggjo a lungo termine)
- Utilizzatore in caso di contratto "rent to buy"
- Affidatario in caso di custodia giudiziale
- Erede

L'obbligo può essere adempiuto dall'intestatario del veicolo, previa delega scritta da parte dell'utilizzatore.

Alla richiesta di annotazione devono essere allegati i versamenti di:

- 16 euro, per imposta di

bollo, sul c/c/p n.4028

- 9 euro, per diritti di motorizzazione, sul c/c/p n.9001.

### Soggetti esonerati

Nel caso di contratto di comodato, sono esonerati dall'obbligo i familiari conviventi.

### Veicoli Aziendali

La circolare n.23743 del 27/10/2014 del MIT ha chiarito l'applicazione della norma nel caso di comodato dei veicoli aziendali, che vengano utilizzati dai dipendenti, dagli amministratori o dai collaboratori dell'azienda.

Essendo il comodato per sua natura a titolo gratuito, sono esclusi dall'obbligo tutti i casi in cui la disponibilità del veicolo costituisca per l'utilizzatore un corrispettivo, come è il caso del "fringe benefit" per il dipendente.

Inoltre il comodato dei veicoli aziendali che non sia ad uso esclusivo e personale per l'utilizzatore, è ugualmente escluso dall'obbligo. Questo è il caso dell'uso promiscuo del veicolo sia per l'attività lavorativa, che per gli spostamenti sede di lavoro/abitazione, che per il tempo libero.

Anche nell'ipotesi in cui più

dipendenti si alternino nell'utilizzo dello stesso veicolo aziendale, venendo meno la continuità, non sussiste l'obbligo.

### Decorrenza

L'obbligo decorre per gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014.

Per le auto concesse in uso prima del 3 novembre 2014 non sussistono obblighi, sebbene in mancanza di una scrittura di comodato registrato o avente data certa, diventa difficile provare la data da cui decorre il comodato o la concessione in uso.

### Finalità

Lo scopo del nuovo obbligo è quello di contrastare l'intestazione fittizia dei veicoli, nonché di individuare il responsabile nella circolazione stradale, al fine dell'applicazione delle sanzioni. Sebbene l'adempimento non ha valenza tributaria, può essere utilizzato per procedere con la ricostruzione sintetica del reddito.

### Sanzioni

La violazione del nuovo obbligo è sanzionata con una multa di 705 euro e con il ritiro della carta di circolazione.

